

Bruxelles, 14 luglio 2026  
(OR. en)

11910/26  
ADD 1

ENV 948  
CLIMA 397  
FORETS 109  
AGRI 594  
RELEX 1015  
DELECT 116

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:      | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data:         | 13 luglio 2026                                                                       |
| Destinatario: | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea              |

---

|                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. doc. Comm.: | C(2026) 4920 final - Annex                                                                                                                                                                                                                                |
| Oggetto:       | ALLEGATO<br>del<br>REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE<br>che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e<br>del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle materie prime<br>interessate e dei prodotti interessati |

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 4920 final - Annex.

\_\_\_\_\_  
All.: C(2026) 4920 final - Annex



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2026  
C(2026) 4920 final

ANNEX

**ALLEGATO**

*del*

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio per  
quanto riguarda l'elenco delle materie prime interessate e dei prodotti interessati**

{SWD(2026) 194 final}

## ALLEGATO

La tabella nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 è così modificata:

- (1) nella colonna "Materia prima interessata", dopo la dicitura "Bovini" è aggiunta la seguente nota (1) della tabella:

"(1) "Il presente regolamento si applica unicamente ai bovini del genere *Bos* e relativi sottogeneri: *Bos*, *Bibos*, *Novibos* e *Poephagus*, che rientrano nelle sottovoci SA 0102 21 e 0102 29. Non si applica ai bufali (genere *Syncerus*), ai bisonti (genere *Bison*) né a qualsiasi altro animale vivo della specie bovina.";
- (2) nella colonna "Materia prima interessata", dopo la dicitura "Palma da olio" è aggiunta la seguente nota (2) della tabella:

"(2) "Il presente regolamento si applica alle palme da olio del genere *Elaeis* (*Elaeis guineensis* inclusa). Non si applica all'olio di babassù ottenuto dalle palme del genere *Attalea* (*Attalea speciosa* inclusa) né ad altri oli vegetali di altre specie di palma.";
- (3) nella colonna "Materia prima interessata", dopo la dicitura "Gomma" è aggiunta la seguente nota (3) della tabella:

"(3) "Il presente regolamento si applica alla gomma ottenuta da *Hevea brasiliensis*. Non si applica alla balata, alla guttaperca, al guayule, al chicle e alle gomme naturali analoghe prodotte con altre specie, né ai prodotti di gomma sintetica.";
- (4) nella colonna "Materia prima interessata", dopo la dicitura "Legno" è aggiunta la seguente nota (4) della tabella:

"(4) Poiché il presente regolamento non si applica al bambù, alle canne d'India e ad altri materiali di natura legnosa, non si applica neppure ai prodotti interessati elencati in corrispondenza della materia prima interessata "Legno" nella misura in cui tali prodotti sono costituiti di bambù, canne d'India e altri materiali di natura legnosa.";
- (5) nella colonna "Prodotti interessati", dopo la dicitura "Prodotti interessati" è aggiunta la seguente nota (5) della tabella:

"(5) Il presente regolamento non si applica:

  - a) ai campioni di prodotti il cui valore e quantità sono trascurabili e che possono essere consumati o usati esclusivamente per procurare ordinazioni di merci della specie che essi rappresentano, a condizione che il tipo di presentazione e la quantità, per una stessa specie o qualità di prodotti, li renda inutilizzabili a fini diversi da quelli della prospezione;
  - b) ai prodotti destinati a essere sottoposti a esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo d'informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale, a condizione che i prodotti in questione siano interamente consumati o distrutti nel corso degli esami, delle analisi

o delle prove, o in alternativa conservati o restituiti, per nessun altro motivo o scopo se non il rispetto degli obblighi giuridici o contrattuali legati agli esami, alle analisi o alle prove.";

(6) la colonna "Prodotti interessati" è così modificata:

(a) la voce "0102 21, 0102 29 Animali vivi della specie bovina" è sostituita dalla seguente:

"ex 0102 Animali vivi della specie bovina";

(b) dopo la voce "ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate" è inserita la voce seguente:

"ex 0206 21 00 Lingue di bovini congelate";

*(A decorrere dal 30 dicembre 2027)*

(c) le voci "ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate", "ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati" ed "ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114" sono soppresse;

(d) dopo la voce "1802 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao" è aggiunto il testo seguente:

"(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)";

(e) dopo la voce "0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione" è inserita la voce seguente:

"2101 11 00 Estratti, essenze e concentrati di caffè";

*(A decorrere dal 30 dicembre 2027)*

(f) le voci "1207 10 Noci e mandorle di palmisti", "1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente", "1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente" e "1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi oli greggi)" sono sostituite dalle seguenti:

"ex 1207 10 00 Noci e mandorle di palmisti

ex 1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)

ex 1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)

ex 1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi gli oli greggi)

(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE");

- (g) dopo la voce "ex 1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi gli oli greggi)" sono inserite le voci seguenti:

"ex 1516 20 Oli di palma, di palmisti o di babassù e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti lavorati

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> o del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>)

*(A decorrere dal 30 dicembre 2027)*

ex 1518 00 Oli di palma, di palmisti o di babassù e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di

---

<sup>1</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj>).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/726/oj>).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj>).

frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, che contengono o che sono stati fabbricati usando palma da olio

(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)

*(A decorrere dal 30 dicembre 2027)*

ex 1520 00 Glicerolo (glicerina) greggia, acque e liscivie glicerinose che sono stati prodotti usando palma da olio";

*(A decorrere dal 30 dicembre 2027)";*

- (h) la voce "2306 60 Panelli e altri residui solidi di noci o mandorle di palmisti, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall'estrazione di grassi od oli di noci o mandorle di palmisti" è sostituita dalla seguente:

"ex 2306 60 00 Panelli e altri residui solidi di noci o mandorle di palmisti, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall'estrazione di grassi od oli di noci o mandorle di palmisti";

- (i) dopo la voce "ex 2306 60 00 Panelli e altri residui solidi di noci o mandorle di palmisti, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall'estrazione di grassi od oli di noci o mandorle di palmisti" sono inserite le voci seguenti:

"ex 2905 16 Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri che sono stati sintetizzati usando palma da olio

*(A decorrere dal 30 dicembre 2027)*

ex 2905 17 00 Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico) che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)

*(A decorrere dal 30 dicembre 2027)*

ex 2905 19 00 Altri monoalcoli saturi, non nominati né compresi altrove, che sono stati sintetizzati usando palma da olio

*(A decorrere dal 30 dicembre 2027)";*

- (j) la voce "ex 2905 45 Glicerolo, con un grado di purezza pari o superiore al 95 % (in peso, calcolato sul prodotto anidro)" è sostituita dalla seguente:

"ex 2905 45 Glicerolo, con un grado di purezza pari o superiore al 95 % (in peso, calcolato sul prodotto anidro)" che è stato sintetizzato usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)

- (k) dopo la voce "ex 2905 45 Glicerolo, con un grado di purezza pari o superiore al 95 % (in peso, calcolato sul prodotto anidro)" che è stato sintetizzato usando palma da olio" è inserita la voce seguente:

"ex 2915 39 Esteri dell'acido acetico diversi dall'acetato di etile, dall'acetato di vinile, dall'acetato di n-butile e dall'acetato di dinoseb (ISO), che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(A decorrere dal 30 dicembre 2027)";

- (l) la voce "2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri" è sostituita dalla seguente:

"ex 2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)";

- (m) la voce "2915 90 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (esclusi acido formico, acido acetico, acidi mono-, di- o tricloroacetici, acido propionico, acidi butanoici, acidi pentanoici, acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri, e anidride acetica)" è sostituita dalla seguente:

"ex 2915 90 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (esclusi acido formico, suoi sali e suoi esteri, acido acetico e suoi sali; anidride acetica, esteri dell'acido acetico, acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali ed esteri, acido propionico, suoi sali ed esteri che sono stati sintetizzati usando palma da olio, acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali ed esteri, e acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri) che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)";

- (n) dopo la voce "ex 2915 90 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (esclusi acido formico, suoi sali e suoi esteri, acido acetico e suoi sali, anidride acetica, esteri dell'acido acetico, acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali ed esteri, acido propionico, suoi sali ed esteri che sono stati sintetizzati usando palma da olio, acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali ed esteri e acido palmitico, acido stearico e loro sali e loro esteri) che sono stati sintetizzati usando palma da olio" sono inserite le voci seguenti:

"ex 2916 15 Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri che sono stati sintetizzati usando palma da olio

*(A decorrere dal 30 dicembre 2027)*

ex 2916 19 10 Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri che sono stati sintetizzati usando palma da olio

*(A decorrere dal 30 dicembre 2027)*

ex 2921 19 Monoammine acicliche e loro derivati, sali di tali prodotti, esclusi mono-, di- o trimetilammina e loro sali, 2-(N,N-dimetilammino)etil cloruro cloridrato, 2-(N,N-diethylammino)etil cloruro cloridrato e 2-(N,N-diisopropilammino)etil cloruro cloridrato, che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)

*(A decorrere dal 30 dicembre 2027)*

ex 2923 90 00 Sali e idrossidi di ammonio quaternari, esclusi colina e suoi sali, perfluorooctano solfonato di tetraetilammonio e perfluorooctano solfonato di didecildimetilammonio, che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)

*(A decorrere dal 30 dicembre 2027)*

ex 2924 19 00 Ammidi acicliche, carbammati acilici e loro sali, esclusi meprobamato (DCI), fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidone (ISO), che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di



applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)

*(A decorrere dal 30 dicembre 2027)*

ex 3401 11 00 Saponi da toletta (compresi quelli ad uso medicinale) in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo che contengono o sono stati fabbricati usando palma da olio

*(A decorrere dal 30 dicembre 2027)*

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)

ex 3401 20 Saponi presentati in forme diverse da barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo che contengono o sono stati fabbricati usando palma da olio

*(A decorrere dal 30 dicembre 2027)";*

- (o) la voce "3823 11 Acido stearico, industriale" è sostituita dalla seguente:

"ex 3823 11 00 Acido stearico, industriale che è stato sintetizzato usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)";

- (p) la voce "3823 12 Acido oleico, industriale" è sostituita dalla seguente:

"ex 3823 12 00 Acido oleico, industriale che è stato sintetizzato usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)";

- (q) la voce "3823 19 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione (esclusi acido stearico, acido oleico e acidi grassi del tallolio)" è sostituita dalla seguente:

"ex 3823 19 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione (esclusi acido stearico, acido oleico e acidi grassi del tallolio), che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)";

- (r) la voce "3823 70 Alcoli grassi industriali" è sostituita dalla seguente:  
"ex 3823 70 00 Alcoli grassi industriali che sono stati sintetizzati usando palma da olio";
- (s) dopo la voce "ex 3823 70 00 Alcoli grassi industriali che sono stati sintetizzati usando palma da olio" sono inserite le voci seguenti:  
"ex 3824 99 Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, che contengono o sono stati fabbricati usando palma da olio  
(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)  
(A decorrere dal 30 dicembre 2027)
- ex 3907 29 Altri polieteri in forme primarie, escluso il metilfosfonato di bis(poliossietilene), che sono stati fabbricati usando palma da olio  
(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)  
(A decorrere dal 30 dicembre 2027)";
- (t) la voce "4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri" è sostituita dalla seguente:  
"ex 4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri";
- (u) dopo la voce "ex 4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita" è aggiunto il testo seguente:  
"(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";
- (v) la voce "ex 4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata" è soppressa;
- (w) la voce "ex 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma" è sostituita dalla seguente:

"ex 4012 90 30 battistrada per pneumatici";

- (x) dopo la voce "ex 4015 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguant e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso" è aggiunto il testo seguente:

"(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";

- (y) la voce "ex 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, non nominati altrove nel capitolo 40" è soppressa;

- (z) dopo la voce "ex 4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita" è aggiunto il testo seguente:

"(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";

- (aa) la voce 1201 "Fave di soia, anche frantumate" è soppressa e sostituita dalla seguente:

"1201 90 00 Fave di soia, anche frantumate: altre";

- (bb) la voce "4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili" è sostituita dalla seguente:

"ex 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili

(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)

(esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto)";

- (cc) la voce "4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato" è sostituita dalla seguente:

"ex 4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato";

- (dd) la voce "4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato" è sostituita dalla seguente:

"ex 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";

- (ee) la voce "4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili" è sostituita dalla seguente:

"ex 4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";

- (ff) la voce "4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno" è sostituita dalla seguente:

"ex 4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno

(esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto)";

- (gg) la voce "4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili" è sostituita dalla seguente:

"ex 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";

- (hh) la voce "4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm" è sostituita dalla seguente:

"ex 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";

- (ii) la voce "4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm" è sostituita dalla seguente:

"ex 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche

piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm";

- (jj) la voce "4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa" è sostituita dalla seguente:

"ex 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";

- (kk) la voce "4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici" è sostituita dalla seguente:

"ex 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";

- (ll) la voce "4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici" è sostituita dalla seguente:

"ex 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";

- (mm) la voce "4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato" è sostituita dalla seguente:

"ex 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";

- (nn) la voce "4413 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati" è sostituita dalla seguente:

"ex 4413 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";

- (oo) la voce "4414 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili" è sostituita dalla seguente:
- "ex 4414 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili  
(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";
- (pp) la voce "4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno  
(esclusi materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)" è sostituita dalla seguente:
- "ex 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno  
(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)  
(esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto)  
(esclusi materiali da imballaggio e imballaggi suscettibili di essere utilizzati validamente più volte, usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto dal momento in cui sono utilizzati a tale scopo e successivamente)";
- (qq) la voce "4416 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio" è sostituita dalla seguente:
- "ex 4416 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio  
(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)  
(esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto)  
(esclusi materiali da imballaggio e imballaggi suscettibili di essere utilizzati validamente più volte, usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto dal momento in cui sono utilizzati a tale scopo e successivamente)";
- (rr) la voce "4417 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno" è sostituita dalla seguente:

"ex 4417 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";

- (ss) la voce "4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno" è sostituita dalla seguente:

"ex 4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";

- (tt) la voce "4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina" è sostituita dalla seguente:

"ex 4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";

- (uu) la voce "4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94" è sostituita dalla seguente:

"ex 4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";

- (vv) la voce "4421 Altri articoli di legno" è sostituita dalla seguente:

"ex 4421 Altri articoli di legno

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";

- (ww) la voce "Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)" è sostituita dalle seguenti:

"ex 47 Pasta di legno

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)

(esclusi i prodotti (avanzi o rifiuti) riciclati e i prodotti derivati dai prodotti riciclati (avanzi o rifiuti))

ex 48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)

(esclusi i prodotti (avanzi o rifiuti) riciclati e i prodotti derivati dai prodotti riciclati (avanzi o rifiuti))

(esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto)

(esclusi materiali da imballaggio e imballaggi suscettibili di essere utilizzati validamente più volte, usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto dal momento in cui sono utilizzati a tale scopo e successivamente)

(esclusi gli invii di corrispondenza e i materiali informativi e di marketing che accompagnano esclusivamente un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato o sono forniti gratuitamente a fini informativi o di marketing)";

(xx) la voce "ex 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno" è soppressa e sostituita dalle seguenti:

"ex 9401 31 00 Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza, di legno

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)

ex 9401 41 00 Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti, di legno

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)

ex 9401 61 00 Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, imbottiti

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)

ex 9401 69 00 Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, non imbottiti

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)

"ex 9401 80 00 Altri mobili per sedersi, di legno

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)

"ex 9401 91 90 Altre parti di mobili per sedersi, di legno

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";



(yy) la voce "9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 e 9403 91 Mobili di legno, e loro parti" è sostituita dalla seguente:

"ex 9403 30, ex 9403 40, ex 9403 50, ex 9403 60 ed ex 9403 91 Mobili di legno e loro parti

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)";

(zz) la voce "9406 10 Costruzioni prefabbricate di legno" è sostituita dalla seguente:

"ex 9406 10 00 Costruzioni prefabbricate di legno

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)".